

**STRUTTURA**

*Dipartimento:* DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

*Direzione Regionale:* AMBIENTE

**PROPONENTE**

*Area:* CONSERVAZIONE QUALITA' AMBIENTE

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:**

Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone ed agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010.

OGGETTO: Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone ed agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTA la D.G.R. n. 767 del 1/8/2003, concernente "D.lgs. 351/99 – Attuazione dell'art. 5 e dell'art.6 – Valutazione preliminare della qualità dell'aria ed individuazione, in prima applicazione, delle zone del territorio regionale di cui agli artt. 7, 8, e 9 del suddetto decreto.";

VISTA la D.C.R. n. 66 del 10 dicembre 2009, relativa all'approvazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria;

VISTO l'articolo 22 del d.lgs. 155/2010 che indica che i provvedimenti di zonizzazione e classificazione esistenti ai sensi della normativa previgente devono essere adeguati alle disposizioni del suddetto decreto;

CONSIDERATO che il d.lgs. 155/2010 ai sensi dell'articolo 21 abroga, tra l'altro, il d.lgs. 351/1999;

VISTO l'articolo 3 del d.lgs. 155/2010 il quale assegna il compito alle Regioni di effettuare o rivedere la zonizzazione del territorio regionale sulla base dei criteri indicati nell'Appendice I del suddetto decreto;

CONSIDERATO che il progetto di zonizzazione deve essere corredato dalla classificazione, ai fini della valutazione della qualità dell'aria, per ciascun inquinante di cui all'art. 1, comma 2 e art. 8, vale a dire sulla base dei livelli di concentrazione nell'aria ambiente degli inquinanti: biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene e ozono;

CONSIDERATO che la zonizzazione del territorio regionale, approvata con la suddetta D.G.R. 767/2003, doveva essere rivista sulla base dei nuovi criteri indicati nell'Appendice I del d.lgs. 155/2010, è stato dato incarico, con determinazione B2434 del 29 settembre 2010, ad Arpa Lazio di condurre uno studio per redigere un nuovo progetto di zonizzazione e classificazione a cui hanno partecipato i competenti funzionari regionali dell'Area Conservazione Qualità Ambiente e dell'Area Conservazione Natura e Foreste;

CONSIDERATO che il progetto di zonizzazione, corredato dalla classificazione delle zone, elaborato dal suddetto gruppo di lavoro, è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ad ISPRA nel corso del mese di aprile 2011, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del d.lgs. 155/2010, per la verifica di conformità del progetto alle disposizioni dello stesso decreto e agli indirizzi espressi dal Coordinamento, ex art. 20 del d.lgs. 155/2010, in relazione alla coerenza dei progetti regionali nelle zone confinanti;

TENUTO CONTO che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel mese di settembre 2011 ha richiesto alcune integrazioni al progetto di zonizzazione e classificazione del territorio regionale, e a seguito delle integrazioni effettuate dalla Regione, il Ministero con nota 31218 del 15/12/2011 si è espresso favorevolmente al progetto di zonizzazione e classificazione regionale;

TENUTO CONTO che il suddetto progetto allegato alla presente deliberazione (Allegato 1), denominato "Zonizzazione e Classificazione del Territorio Regionale ai sensi degli artt. 3, 4 e 8 del d.lgs. 155/2010", attiene alla protezione della salute umana, mentre il progetto di zonizzazione con riferimento alla protezione della vegetazione e degli ecosistemi sarà oggetto di nuovi indirizzi per i quali il tavolo di Coordinamento si deve ancora esprimere e che interesserà aree sovraregionali;

CONSIDERATO che, in base ai criteri indicati nell'Appendice I del d.lgs. 155/2010, il processo di zonizzazione si è svolto individuando prima gli agglomerati e poi le altre zone, preferibilmente facendo riferimento ai confini amministrativi dei comuni;

TENUTO CONTO che un agglomerato è un'area urbana e viene definito tale in base alla popolazione e alla densità di popolazione prestabilite, mentre le zone sono

individuare a seguito dell'analisi delle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, del carico emissivo e di urbanizzazione;

CONSIDERATO che sulla base dei suddetti criteri sono state individuati nel territorio regionale un agglomerato e tre zone, per tutti gli inquinanti, ad esclusione dell'ozono e il progetto redatto dal suddetto gruppo di lavoro ha proposto una zonizzazione del territorio regionale come di seguito riportato con i relativi codici e rappresentata nella cartografia allegata (Allegato 2):

- IT1215 → Zona Agglomerato di Roma
- IT1211 → Zona Appenninica
- IT1212 → Zona Valle del Sacco
- IT1213 → Zona Litoranea;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l'ozono, vista la distribuzione della sua concentrazione sul territorio regionale, nel progetto suddetto sono state accorpate in un'unica zona, le Zone Appenninica e Zona Valle del Sacco, lasciando distinti l'agglomerato di Roma e la zona Litoranea, come di seguito riportato e rappresentate nella cartografia allegata (Allegato 3):

- IT1215 → Zona Agglomerato di Roma
- IT1214 → Zona Appenninica (Zona IT1211)+Zona Valle del Sacco (Zona IT1212)
- IT1213 → Zona Litoranea;

CONSIDERATO che la zonizzazione è stata elaborata su base comunale ed è, quindi, possibile assegnare a ciascun comune il codice della zona di appartenenza come riportato nella tabella riepilogativa al capitolo 5 del progetto di zonizzazione, allegato alla presente deliberazione;

TENUTO CONTO che a seguito della zonizzazione è stata condotta la classificazione delle zone e dell'agglomerato, ai sensi dell'art 4 e della sezione I e II dell'allegato II del d.lgs. 155/2010, in riferimento ai livelli di ogni singolo inquinante ai fini della valutazione della qualità dell'aria;

CONSIDERATO che attraverso l'applicazione dei criteri di classificazione, previsti nell'allegato II, sezioni I e II e nell'allegato VII, paragrafo 3 al d.lgs. 155/2010, lo studio condotto ha permesso di classificare, attraverso i dati storici della qualità dell'aria o attraverso stime obiettive, le zone in riferimento ai limiti e alle soglie relativi agli obiettivi per la salute umana, ai fini del programma di valutazione della qualità dell'aria, i seguenti inquinanti, come di seguito descritto e riepilogato nella tabella 4 del paragrafo 4.1 del progetto di zonizzazione, allegato 1 alla presente deliberazione:

- Biossido di Zolfo, Piombo, Arsenico, Cadmio e Nichel in tutte le zone risultano essere al di sotto della soglia di valutazione inferiore rispetto al valore limite;
- Biossido di Azoto in tutte le zone risulta essere al di sopra della soglia di valutazione superiore rispetto al valore limite annuale;
- PM<sub>10</sub> in tutte le zone risulta essere al di sopra della soglia di valutazione superiore rispetto al valore limite della media giornaliera;
- PM<sub>2,5</sub> nelle zone IT1213 e IT1215 risulta essere al di sopra della soglia di valutazione superiore, mentre nelle zone IT1211 e IT1212 risulta essere compreso tra la soglia di valutazione inferiore e quella di valutazione superiore in riferimento al valore limite della media annuale;
- Benzene in tutte le zone risulta essere compreso tra la soglia di valutazione inferiore e quella di valutazione superiore in riferimento al valore limite della media annuale;
- Monossido di Carbonio nella zona IT1212 risulta essere compreso tra la soglia di valutazione inferiore e quella di valutazione superiore in riferimento al valore limite della media su 8 ore, mentre nelle restanti zone è al di sotto della soglia di valutazione inferiore nei confronti del suddetto valore limite;
- Benzo(a)pirene nelle zone IT1212 e IT1215 risulta essere compreso tra la soglia di valutazione inferiore e quella di valutazione superiore in riferimento al valore limite della media annua, mentre nelle zone IT1211 e IT1213 è al di sotto della soglia di valutazione inferiore nei confronti del suddetto valore limite;
- Ozono nelle zone IT1213, IT1214 e IT1215 il valore risulta essere al di sopra dell'obiettivo a lungo termine;

TENUTO CONTO che in base alla suddetta zonizzazione e classificazione, come previsto al comma 6, dell'art. 5, del d.lgs. 155/2010, si dovrà procedere alla verifica e alla eventuale revisione della rete di monitoraggio regionale nonché alla predisposizione di Programma di Valutazione ai fini della corretta valutazione della qualità dell'aria ambiente;

CONSIDERATO che, nelle more della predisposizione del nuovo programma di valutazione della qualità dell'aria, può essere confermata la classificazione dei singoli comuni contenuta nelle tabelle delle Zone A, B e C, di cui all'Allegato 1 delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria, allegata alla presente deliberazione (Allegato 4) ed aggiornata con l'indicazione delle zone attuali in cui ogni singolo comune ricade;

per quanto in premessa, all'unanimità

## **DELIBERA**

le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di approvare il progetto di “Zonizzazione e Classificazione del Territorio Regionale ai sensi degli artt. 3, 4 e 8 del d.lgs. 155/2010”, ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente, per quanto attiene alla protezione della salute umana, per il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha espresso parere favorevole con nota 31218 del 15/12/2011, allegato alla presente deliberazione di cui ne è parte integrante (Allegato 1);
2. di stabilire che, sulla base del progetto suddetto, la nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 e dell’art. 8, commi 2 e 5, per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene, è la seguente, riportata anche nella cartografia allegata (Allegato 2):
  - IT1215 → Zona Agglomerato di Roma
  - IT1211 → Zona Appenninica
  - IT1212 → Zona Valle del Sacco
  - IT1213 → Zona Litoranea

e per l’inquinante ozono è la seguente, riportata anche nella cartografia allegata (Allegato 3):

- IT1215 → Zona Agglomerato di Roma
  - IT1214 → Zona Appenninica (Zona IT1211)+Zona Valle del Sacco (Zona IT1212)
  - IT1213 → Zona Litoranea;
3. di classificare le suddette zone attraverso l’applicazione dei criteri di classificazione, previsti nell’allegato II, sezioni I e II e nell’allegato VII, paragrafo 3 al d.lgs. 155/2010, in riferimento ai limiti e alle soglie relativi agli obiettivi per la salute umana, ai fini del programma di valutazione della qualità dell’aria, in relazione ai seguenti inquinanti, come di seguito descritto e riepilogato nella tabella 4 del paragrafo 4.1 del progetto di zonizzazione, allegato 1 alla presente deliberazione:

- **Biossido di Zolfo, Piombo, Arsenico, Cadmio e Nichel** in tutte le zone risultano essere al di sotto della soglia di valutazione inferiore rispetto al valore limite;
  - **Biossido di Azoto** in tutte le zone risulta essere al di sopra della soglia di valutazione superiore rispetto al valore limite annuale;
  - **PM<sub>10</sub>** in tutte le zone risulta essere al di sopra della soglia di valutazione superiore rispetto al valore limite della media giornaliera;
  - **PM<sub>2,5</sub>** nelle zone IT1213 e IT1215 risulta essere al di sopra della soglia di valutazione superiore, mentre nelle zone IT1211 e IT1212 risulta essere compreso tra la soglia di valutazione inferiore e quella di valutazione superiore in riferimento al valore limite della media annuale;
  - **Benzene** in tutte le zone risulta essere compreso tra la soglia di valutazione inferiore e quella di valutazione superiore in riferimento al valore limite della media annuale;
  - **Monossido di Carbonio** nella zona IT1212 risulta essere compreso tra la soglia di valutazione inferiore e quella di valutazione superiore in riferimento al valore limite della media su 8 ore, mentre nelle restanti zone è al di sotto della soglia di valutazione inferiore nei confronti del suddetto valore limite;
  - **Benzo(a)pirene** nelle zone IT1212 e IT1215 risulta essere compreso tra la soglia di valutazione inferiore e quella di valutazione superiore in riferimento al valore limite della media annua, mentre nelle zone IT1211 e IT1213 è al di sotto della soglia di valutazione inferiore nei confronti del suddetto valore limite;
  - **Ozono** nelle zone IT1213, IT1214 e IT1215 il valore risulta essere al di sopra dell'obiettivo a lungo termine;
4. di confermare, nelle more della predisposizione del nuovo programma di valutazione della qualità dell'aria, la classificazione dei singoli comuni contenuta nelle tabelle delle Zone A, B e C, di cui all'Allegato 1 delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria, allegata alla presente deliberazione (Allegato 4) ed aggiornata con l'indicazione delle zone attuali in cui ogni singolo comune ricade;

La presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle Province, ad Arpa Lazio e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.